

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL PUNTO DI SOSTA ATTREZZATA PER AUTOCARAVAN (CAMPER) “LE TERRE D’ACQUA”

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, sosta e utilizzo del punto di sosta camper denominato “LE TERRE D’ACQUA” sito nel Comune di Vercelli, Via Papa Giovanni Paolo II. Disciplina altresì l’uso dei servizi forniti ovvero: colonnine per l’allaccio dell’elettricità, impianti di ricarica acqua potabile e dei pozzetti di smaltimento delle acque chiare e nere, raccolte negli appositi impianti interni degli autocaravan, collocati nelle pertinenze delle aree sosta, aperte anche ai veicoli in transito e non solo a quelli stazionanti presso il punto di sosta.

Art. 2 - Ubicazione e caratteristiche del punto di sosta camper

Il punto di sosta, interamente pianeggiante, è costituito da n. 5 (cinque) piazzole ed è ubicato in una zona dedicata e indipendente. La zona che lo ospita è dotata dei principali servizi quali ad esempio: pista ciclabile diretta al centro città, supermercato, farmacia, fermata autobus, bike sharing. L’accesso e l’utilizzo dei servizi sono controllati da app dedicata. L’accesso è limitato agli utenti da sbarra elettrica. Lo spazio è dotato di illuminazione, n. 5 prese per l’allaccio elettrico, camper service, presa per acqua potabile, zona ecologica con raccolta differenziata dei rifiuti. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia dei dati personali di cui al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le attività di sosta per i camper sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo). Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), integrata dal successivo
- Regolamento Regionale 29 dicembre 2022, n. 11. D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL).
- Legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La modifica o l’abrogazione dei testi menzionati e l’emanazione di nuove norme in materia comporteranno l’adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Art. 4 – Veicoli ammessi ed esclusioni

L’accesso e la sosta sono consentiti esclusivamente ai veicoli omologati come autocaravan (camper) ai sensi dell’Art. 54, comma 1, lett. m) del Codice della Strada, in regola con le norme di circolazione e assicurative. È tassativamente vietato l’accesso e il soggiorno a: Caravan (roulotte) e rimorchi di qualsiasi genere. Autovetture, motocicli e furgoni commerciali (salvo i mezzi di soccorso o di manutenzione autorizzati). Tende di qualunque tipologia. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all’interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.

Art. 5 – Modalità di accesso e utilizzo servizi

L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 5 autocaravan in sosta contemporaneamente o in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi. L'accesso al punto di sosta è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta. [INTEGRAZIONE] Le tariffe per la sosta e l'utilizzo dei servizi sono determinate con separato provvedimento dell'Ente. [INTEGRAZIONE] La sosta è consentita per un periodo massimo di 72 ore consecutive, al fine di evitare lo stazionamento permanente. Il limite temporale è gestito automaticamente dal sistema informatico. L'accesso all'area è comunque consentito anche a coloro che vogliano usufruire esclusivamente dei servizi per il tempo strettamente necessario, previo pagamento della tariffa prevista per il servizio di cui si usufruisce. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia. Di dette limitazioni sarà data adeguata comunicazione. • • • • • Gli autocaravan dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati. E' fatto divieto di accesso alle aree non di pertinenza del punto di sosta.

Art. 6 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

Per poter accedere al punto di sosta è necessario scaricare l'app dedicata, registrarsi gratuitamente, selezionare il punto di sosta camper, verificare la disponibilità delle piazzole e effettuare la prenotazione. Per accedere alla struttura occorre inserire i dati della carta di credito o prepagata e procedere con la scansione del QR CODE ingresso/checkin. Dal momento che la validità del periodo corrisposto per la sosta si esaurisce, viene meno l'utilizzo dei servizi e sarà necessario verificare la disponibilità della piazzola e corrispondere nuovamente quanto dovuto per il periodo di ulteriore fruizione dell'area qualora sia disponibile una piazzola libera e non prenotata (sempre nel rispetto del limite massimo di permanenza consentito). Il sistema registra automaticamente il numero di accessi, pertanto non vengono più autorizzati dal momento che l'area risulta completa; ciò consente ad un equipaggio di poter sempre contare sulla disponibilità di una piazzola al rientro presso l'area, anche se non della stessa, per tutto il periodo di tempo in corso di validità.

Art. 7 – Smaltimento igienico sanitario

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo durante la marcia tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Art. 8 – Regole di comportamento e divieto di campeggio

All'interno dell'area di sosta è consentita esclusivamente la fermata e la sosta degli autocaravan. Ai sensi dell'Art. 185 del Codice della Strada, la sosta non deve costituire attività di campeggio. È tassativamente vietato: Posizionare all'esterno del veicolo ombrelloni, tendalini o verande aperte. Utilizzare piedini di stazionamento fissi o livellatori che modificano l'assetto del mezzo sul suolo (salvo gli spessori strettamente necessari alla messa in bolla del mezzo entro la sagoma). Accendere fuochi all'aperto, utilizzare barbecue di ogni tipo o lasciare bombole di gas incustodite. Sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia. Nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti

ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo. Scaricare i residui organici e le acque chiare o nere al di fuori dell'apposita piazzola "camper service". Lavare il veicolo, effettuare riparazioni meccaniche o scaricare rifiuti fuori dagli appositi contenitori della raccolta differenziata. Accedere alle aree non di pertinenza del punto di sosta. Utilizzare l'acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-sanitari e alimentari. Arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare nella fascia oraria di silenzio compresa tra le ore 22:00 e le ore 08:00. L'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento. La violazione anche solo di una delle precedenti condizioni, può comportare l'immediato allontanamento del trasgressore, nonché la relativa segnalazione alle Pubbliche Autorità, nel caso in cui l'inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato.

Art. 9 – Responsabilità

L'area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di controllo automatizzato degli accessi e di videosorveglianza atti a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Tuttavia la Provincia di Vercelli rimane esonerata da ogni responsabilità in ordine a furti e danni a cose e/o persone che si dovessero verificare all'interno della stessa. L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, fornitura energia elettrica, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

Art. 10 – Sanzioni e vigilanza

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione di più gravi disposizioni di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). L'accertamento delle violazioni spetta al Corpo di Polizia Locale e agli agenti di Forza Pubblica territorialmente competenti. L'inosservanza reiterata delle norme comporta l'allontanamento immediato dall'area di sosta.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, previa esecutività o immediata eseguibilità della relativa delibera di approvazione.